COMUNE DI GENZANO DI ROMA

STATUTO

In grassetto le modifiche apportate con delib.C.C.n.2/2000 e 76/2000.

TITOLOI

PRINCIPI FONDAMENTALI:

CAPO I

ORDINAMENTO AUTONOMO DEL COMUNE

ART. 1

Definizione

1. Il Comune di Genzano di Roma e' Ente autonomo, e di decentramento statale e regionale. Esercita nell'ambito dei principi fissati dalle leggi generali della Repubblica e del presente statuto funzioni proprie e funzioni attribuite o delegate da leggi statali e regionali.

ART. 2

Autonomia

- 1. L'attribuzione alla comunità locale della titolarità del diritto di autonomia, costituisce il principio che ispira la formazione, con lo Statuto e con i Regolamenti, l'ordinamento generale del Comune.
- 2. Il Comune ha autonomia normativa, organizzativa, amministrativa nell'ambito dello statuto, dei regolamenti e delle leggi di coordinamento della finanza pubblica.
- 3. Il Comune indirizza la propria azione al principio di solidarietà nell'ambito delle norme, sancite dalla Costituzione e dalle leggi.
- 4. Il Comune, nel realizzare le proprie finalità, assume il metodo della programmazione, raccorda la sua azione con quella di tutti gli altri Enti Locali ed organizzazioni nazionali, europee ed internazionali.
- 5. L'attività dell'Amministrazione comunale e' finalizzata al raggiungimento degli obiettivi fissati secondo i criteri dell'economicità di gestione, dell'efficienza e dell'efficacia; persegue inoltre obiettivi di trasparenza e semplificazione.

6. Il Comune, per il raggiungimento dei detti fini promuove anche rapporti di collaborazione e scambio con altre comunità locali.

ART. 3

Lo Statuto

- 1. Il presente Statuto e' l'atto fondamentale che garantisce e regola l'esercizio della autonoma normativa ed organizzativa, amministrativa, impositiva e finanziaria del Comune.
- 2. Le funzioni degli organi elettivi e dell'organizzazione amministrativa comunale sono esercitate in conformità ai principi, alle finalità ed alle norme stabilite dallo Statuto nell'ambito della legge.
- 3. Il Consiglio comunale adegua i contenuti dello Statuto al processo di evoluzione della società civile, assicurando costante coerenza tra la normativa statutaria e le mutate condizioni sociali, economiche e civili della comunità.

CAPO I I

IL COMUNE

ART 4

Il ruolo

- 1. Il Comune assume le iniziative e promuove gli interventi necessari per assicurare pari dignità a tutti i cittadini.
- 2. Il Comune promuove azioni per favorire pari opportunità fra donne e uomini. Favorisce un'organizzazione della vita urbana per meglio rispondere alle esigenze dei cittadini e delle famiglie. Armonizza gli orari dei servizi con le esigenze più generali dei cittadini. Agisce per assicurare il diritto di tutti all'accessibilità della città. Promuove le più ampie iniziative in materia di assistenza, integrazione sociale e diritti alle persone svantaggiate.
- 3. Il Comune per facilitare l'aggregazione di interessi diffusi o per garantire l'espressione di esigenze di gruppi sociali riconosce l'istituzione di consulte tematiche, che vengono ascoltate in occasione della predisposizione di atti di indirizzo di particolare interesse sociale o di provvedimenti che riguardano la costituzione di servizi nel territorio.
- 4. Promuove e sostiene le iniziative e gli interventi dello Stato della Regione, della Provincia e di altri soggetti che concorrono allo sviluppo civile, economico e sociale dei cittadini.

- 5. Attiva e partecipa a forme di collaborazione e cooperazione con altri soggetti del sistema delle autonomie, per l'esercizio associato di funzioni e servizi sovra e pluricomunali, con il fine di conseguire più elevati livelli di efficienza e di efficacia nelle gestioni, di ampliare ed agevolare la fruizione da parte di un maggior numero di cittadini delle utilità sociali per rendere economico e perequato il concorso finanziario per le stesse richiesto.
- 6. Nell'ambito del decentramento di cui alla L.15 marzo 1997, n.59, il Comune si avvale della Conferenza Stato-Città-Autonomie locali, in particolare per:
- a) l'informazione e le iniziative per il miglioramento dell'efficienza dei servizi pubblici locali;
- b) la promozione di accordi o contratti di programma; (ai sensi dell'art.12 della legge 23 dicembre 1992, n.498)

(Eliminato con delib.C.C.n.76/00)

- c) le attività relative alla organizzazione di manifestazioni che coinvolgono più comuni da celebrare in ambito nazionale
- 7. Il Comune garantisce, nelle forme ritenute più idonee, che il trattamento dei dati personali in suo possesso, si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, ai sensi della legge 31 dicembre 1996, n.675 e successive modifiche ed integrazioni.
- 8. Riconosce e garantisce la partecipazione delle istituzioni civili e morali, sostiene il libero svolgimento della vita sociale dei gruppi, delle istituzioni della comunità locale e favorisce lo sviluppo delle forme associative; riconosce inoltre il valore del volontariato quale espressione d'impegno sociale.
- 9. Riconosce la funzione ed il ruolo delle organizzazioni sindacali rappresentative su base nazionale e territoriale presenti.
- 10. Il Comune di Genzano di Roma ispira la propria azione ai principi di una serena convivenza ed ai valori della democrazia e della libertà in contrapposizione ad ogni forma di sopraffazione o di limitazione della libertà di espressione, alle tradizioni di vita e di lotta democratica e antifascista che hanno caratterizzato nell'ultimo secolo le vicende della comunità locale e le esalta e valorizza attraverso specifiche e costanti iniziative.
- 11. Il Comune valorizza, come importante risorsa economica della città di Genzano di Roma, tutte le attività di carattere turistico, tutte le tradizioni di origine religiosa e laica: l'Infiorata, il Carnevale, il Santo Patrono, la Giornata Mondiale della Pace, il Festival Internazionale di danza classica, ed inoltre, in collaborazione con le associazioni di produttori valorizza: i prodotti tipici dell'agricoltura e dell'artigianato, in particolare il vino, il pane ed i fiori, e della gastronomia.

ART. 5

Le funzioni

- 1. Il Comune di Genzano di Roma, quale istituzione pubblica autonoma entro l'unita' della Repubblica, e' l'ente che cura e rappresenta gli interessi generali della comunità.
- 2. Le funzioni proprie, delle quali il Comune ha piena titolarità, sono esercitate secondo le disposizioni dello statuto e dei regolamenti, e per quelle che estendono i loro effetti ad altre comunità, dagli accordi e istituti che organizzano e regolano i rapporti di collaborazione con le stesse.
- 3. Spettano al Comune tutte le funzioni amministrative riguardanti la sua popolazione ed il suo territorio, nei limiti della legge e della Costituzione. Hanno carattere primario per la loro importanza, le funzioni relative ai settori organici dei servizi sociali, dell'assetto ed utilizzo del territorio e dello sviluppo economico, sociale e culturale.

L'attività amministrativa

- 1. L'attività amministrativa del Comune di Genzano di Roma deve essere uniformata ai principi della partecipazione democratica, dell'imparzialità e della trasparenza delle decisioni e degli atti, della semplificazione delle procedure e del decentramento.
- 2. La semplificazione del procedimento e dell'azione amministrativa costituiscono obiettivo primario degli organi elettivi, dell'organizzazione e della sua dirigenza ed i risultati conseguiti sono periodicamente verificati dal Consiglio Comunale e resi noti ai cittadini.
- 3. Il Comune riconosce fondamentale l'istituto dell'informazione e cura a tal fine l'istituzione dei mezzi e strumenti idonei per portare a conoscenza programmi, decisioni e atti di particolare rilevanza comunale.
- 4. Periodicamente relaziona sulla sua attività, organizza conferenze, incontri, stabilisce rapporti con gli organi di informazione, anche audiovisivi ed istituisce forme di comunicazione che consentano all'intera comunità locale di esprimere le proprie esigenze.

ART. 7

Caratteristiche costitutive: il territorio

1. Il territorio comunale complessivo e' di Ha 1.815 e' costituito dai terreni circostanti alle mappe catastali da 1 a 24, confinanti:

a nord con Ariccia a sud con Lanuvio ad est con Nemi e Velletri ad ovest con Lanuvio ed Ariccia

2. La modifica della denominazione delle borgate e frazioni o della sede comunale può essere disposta dal Consiglio Comunale previa consultazione popolare.

- 3. La circoscrizione territoriale del Comune può essere modificata con legge dalla Regione a condizione che la popolazione interessata sia sentita ed esprima le proprie volontà mediante consultazione.
- 4. Il Comune al fine del decentramento territoriale riconosce la frazione "Landi", comprendente anche le località delle zone: Muti, Colli di Cicerone, Vigne Nuove e San Gennaro.
- 5. Organo della frazione e' il comitato che e' nominato dal Consiglio Comunale nel rispetto della rappresentatività delle forze politiche ed e' formato da sei componenti, esterni al Consiglio comunale, che abbiano i requisiti per l'elezione a Consigliere comunale e siano residenti nella frazione. E' presieduto dal delegato del Sindaco. Si riunisce nei locali messi a disposizione dal Comune nella frazione.
- 6. Il Comitato rappresenta le esigenze della popolazione nell'ambito dell'unita' del Comune.
- 7. Il delegato del Sindaco e' scelto fra i Consiglieri comunali.
- 8. Nella frazione deve essere istituito un ufficio di delegazione per i servizi di anagrafe, stato civile ed elettorale, ed il delegato del Sindaco ne assume l'incarico quale Ufficiale di Governo.
- 9. La sede del Comune e' fissata nel centro urbano (capoluogo) in Via Italo Belardi n.81. Presso di essa si riuniscono gli organi collegiali: la Giunta Comunale, il Consiglio Comunale e le Commissioni. In casi del tutto eccezionali e per particolari esigenze, il Consiglio Comunale può riunirsi anche in luoghi diversi dalla propria sede.
- 10. Il Comune di Genzano di Roma, può estendere i suoi interventi ai propri cittadini che si trovano al di fuori della propria circoscrizione o all'estero, attraverso la cura dei loro interessi generali sul proprio territorio e l'erogazione di forme di assistenza nelle località nelle quali dimorano temporaneamente.

Stemma e Gonfalone del Comune

- 1. Il Comune negli atti e nel sigillo si identifica con il nome di città di Genzano di Roma. L'emblema e' costituito da una colonna sormontata dalla mezza luna e dalla corona ducale (Arma dei Colonna) su campo celeste, circondato da due rami di alloro, in basso, intrecciati.
- 2. Nelle cerimonie e nelle altre pubbliche ricorrenze, si può esibire il Gonfalone comunale conforme al bozzetto allegato, che con le rispettive descrizioni, formano parte integrante del presente Statuto.
- 3. La fascia tricolore, che e' il distintivo del Sindaco, e' completata dallo stemma della Repubblica e dallo stemma del Comune.

4. Per benemerenze civili, religiose, sociali e culturali, il Consiglio Comunale, su proposta del Sindaco o dei Consiglieri Comunali, può concedere la cittadinanza onoraria, come da Regolamento.

TITOLOII

GLI ORGANI ISTITUZIONALI DEL COMUNE

CAPO I

ORDINAMENTO

ART. 9

Norme generali

- 1. Sono organi del Comune: il Consiglio Comunale, la Giunta Comunale, il Sindaco.
- 2. Il Sindaco ed il Consiglio comunale sono organi elettivi. La Giunta e' nominata dal Sindaco.
- 3. Spettano agli organi elettivi la funzione di rappresentanza democratica della comunità e la realizzazione dei principi e delle competenze stabilite dallo Statuto nell'ambito della legge.
- 4. La legge e lo Statuto regolano l'attribuzione delle funzioni e rapporti fra gli organi del Comune per realizzare una efficiente ed efficace forma di governo autonomo della collettività comunale.
- 5. Gli amministratori, nell'esercizio delle proprie funzioni improntano il proprio comportamento a criteri di imparzialità e buona amministrazione.

CAPO II

IL CONSIGLIO COMUNALE

ART.10

Ruolo e competenze generali

- 1. Il Consiglio comunale e' l'organo sovrano che esprime ed esercita la rappresentanza diretta della comunità, dalla quale e' eletto. L'elezione avviene secondo le norme stabilite dalle leggi.
- 2. Spetta al Consiglio comunale di individuare ed interpretare gli interessi generali della comunità, e di stabilire, in relazione ad essi, gli indirizzi che guidano o coordinano le attività di amministrazione e gestione operativa, esercitando sulle stesse il controllo politico-amministrativo per assicurare che l'azione complessiva del Comune consegua gli obiettivi stabiliti negli atti fondamentali e nel documento programmatico.
- 3. Le attribuzioni generali del Consiglio, quale organo di indirizzo e di controllo politicoamministrativo sono esercitate su tutta l'attività del Comune, nelle forme previste dal presente Statuto.
- 4. Il Consiglio dura in carica fino alla elezione del nuovo, limitandosi, dopo l'indizione dei Comizi Elettorali, ad adottare gli atti urgenti ed inderogabili.
- 5. Il Consiglio comunale e' presieduto dal Presidente del Consiglio comunale ed in sua assenza o impedimento dal Vice Presidente, i quali sono eletti dal Consiglio con le modalità riportate nel presente Statuto. In caso di assenza del Presidente e Vice Presidente, il Consiglio e' presieduto dal Consigliere Anziano.

ART. 11

Funzioni di indirizzo politico-amministrativo

1. Il Consiglio comunale definisce ed esprime i propri indirizzi politico-amministrativi, secondo i principi affermati dal presente Statuto, stabilendo la programmazione generale del Comune ed adottando i seguenti atti fondamentali che ne guidano operativamente l'attività:

a) ATTI NORMATIVI

- Statuto dell'Ente, delle Aziende Speciali e delle Istituzioni e relative variazioni;
- Regolamenti e relative variazioni, salvo quelli di competenza di altri organi nell'esercizio della propria potestà regolamentare;

b) ATTI DI PROGRAMMAZIONE

- Programmi;
- Piani finanziari;
- Relazioni previsionali e programmatiche;
- Piani triennali ed elenco annuale dei lavori pubblici;
- Piani territoriali e piani urbanistici;
- Bilanci annuali e pluriennali e relative variazioni;
- Ratifiche di variazioni di bilancio approvate dalla Giunta Comunale nei casi espressamente previsti dalla legge;
- Conti consuntivi;

c) ATTI DI DECENTRAMENTO

- Tutti gli atti necessari all'istituzione, disciplina e funzionamento degli organi di decentramento e di partecipazione dei cittadini;

d) ATTI RELATIVI AL PERSONALE

- Atti di programmazione e di indirizzo per la formazione delle piante organiche e per l'approvazione del regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;
- Autorizzazione alla polizia municipale a portare armi;

e) ATTI RELATIVI A CONVENZIONI ED ASSOCIAZIONI CON ALTRI ENTI

- Convenzione fra Comuni e fra Comune e Provincia;
- Accordi di programma;
- Costituzione e modificazione di tutte le forme associative fra Enti locali;

f) ATTI RELATIVI A SPESE PLURIENNALI

- Tutte le spese che impegnino i bilanci per più esercizi, escluse quelle relative alle locazioni di immobili ed alla somministrazione e fornitura di beni e servizi a carattere continuativo;

g) ATTI RELATIVI AD ACQUISTI, ALIENAZIONI D'IMMOBILI, PERMUTE, CONCESSIONI ED APPALTI

 Acquisti, permute ed alienazioni immobiliari che non siano previsti in altri atti fondamentali del Consiglio;

- Appalti e concessioni che non siano previsti in altri atti fondamentali del Consiglio;
- h) ATTI RELATIVI AI SERVIZI, ALLE AZIENDE, ALLE ISTITUZIONI, ALLE SOCIETA' ED ENTI DIPENDENTI, SOVVENZIONATI O SOTTOPOSTI A VIGILANZA
- Atti di indirizzo da osservare da parte delle Aziende, Istituzioni ed Enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza;
- Assunzione diretta di pubblici servizi;
- Costituzione di società di capitali, di aziende ed istituzioni ed acquisto di azioni e quote di partecipazione societaria;
- Concessione di pubblici servizi;
- Affidamento di servizi o attività mediante convenzione;

i) ATTI RELATIVI ALLA DISCIPLINA DEI TRIBUTI

- Atti di istituzione di tributi e tariffe, nell'ambito delle facoltà concesse dalla legge;
- Disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi pubblici;
- Modifica della struttura tariffaria e delle disciplina dei tributi e delle tariffe dei servizi pubblici, quando non si tratti di adeguamenti di competenza della Giunta;

1) ACCENSIONE DI MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI

- Emissione di prestiti obbligazionari e loro regolamentazione;
- Emissione di buoni ordinari e straordinari e loro regolamentazione;
- Ogni altra forma di finanziamento o approvvigionamento finanziario;

m) ATTI DI NOMINA

- Definizione degli indirizzi per la designazione, nomina e revoca dei rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende, Società ed Istituzioni;
- Nomina dei rappresentanti del Consiglio presso Enti, Aziende ed Istituzioni, quando sia ad esso espressamente riservata dalla legge;
- Nomina di ogni altra rappresentanza del Comune in cui sia prevista la partecipazione delle minoranze, salvo diverse specifiche disposizioni statutarie e regolamentari;
- Nomina delle Commissioni consiliari permanenti, straordinarie e di inchiesta;

n) ATTI ELETTORALI E POLITICO AMMINISTRATIVI

- Esame delle condizioni di compatibilità ed eleggibilità degli eletti;
- Surrogazione dei Consiglieri comunali;
- Approvazione delle linee programmatiche di governo dell'Ente;
- Approvazione o reiezione con votazione per appello nominale della mozione di sfiducia;
- Nomina della Commissione elettorale comunale;
- Esame e votazione delle mozioni e degli ordini del giorno;
- Esame e discussione di interrogazioni ed interpellanze;
- o) OGNI ALTRO ATTO, PARERE E DETERMINAZIONE CHE SIA ESTRINSECAZIONE OD ESPLICITAZIONE DEL POTERE DI INDIRIZZO E DI CONTROLLO POLITICO AMMINISTRATIVO.
- 2. Il Consiglio, con gli atti di pianificazione operativa e finanziaria annuale e pluriennale, definisce per ciascun programma, intervento e progetto, i risultati che costituiscono gli obiettivi della gestione del Comune e determina i tempi per il loro conseguimento.
- 3. Il Consiglio, può stabilire per alcuni atti, criteri guida per la loro completa attuazione ed adottare risoluzioni per promuovere, indirizzare, sollecitare l'attività degli altri organi elettivi e l'operato dell'organizzazione, per l'attuazione del documento programmatico approvato con l'elezione del Sindaco e della Giunta Comunale.
- 4. Il Consiglio può esprimere direttive per l'adozione da parte della Giunta comunale di provvedimenti, dei quali i revisori dei conti abbiano segnalato la necessita' per esigenze di carattere finanziario e patrimoniale, concernenti l'amministrazione e la gestione economica delle attività comunali.
- 5. Il Consiglio esprime e definisce gli indirizzi per la nomina, la designazione, la revoca dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni, nonché gli indirizzi per la nomina dei rappresentanti del Consiglio presso enti, aziende ed istituzioni.
- 6. Il Consiglio può adottare: risoluzioni, mozioni, ordini del giorno per esprimere, nel rispetto del principio della pluralità di opinione, la sensibilità e gli orientamenti su temi ed avvenimenti di carattere politico-amministrativo, sociale, economico, culturale ed interpretare, con tali atti, la partecipazione dei cittadini agli eventi che interessano la comunità nazionale.

ART. 12

Funzioni di controllo politico-amministrativo

- 1. Il Consiglio comunale esercita le funzioni di controllo politico-amministrativo, con le modalità stabilite dal presente Statuto e dai regolamenti, per le attività:
- a) degli organi e dell'organizzazione operativa del Comune;
- b) delle istituzioni, enti, aziende speciali, gestioni convenzionate e coordinate, consorzi, società che hanno per fine l'esercizio di servizi pubblici e la realizzazione di opere, progetti, interventi effettuati per conto del Comune e nei quali lo stesso partecipa con altri soggetti.
- 2. Nei confronti dei soggetti di cui al punto b) del precedente comma, l'attività di controllo e' esercitata nei limiti e con le modalità stabilite dalla legge e dagli ordinamenti di ciascuno di essi.
- 3. Il Consiglio verifica, con le modalità che saranno stabilite dal regolamento, la coerenza dell'attività dei soggetti ed organizzazioni di cui al primo comma, con gli indirizzi generali dallo stesso espressi e con gli atti fondamentali approvati per accertare che l'azione complessiva dell'amministrazione della comunità persegua i principi affermati da uno Statuto e la programmazione generale adottata.
- 4. Viene istituito un sistema di controllo interno della gestione, impostato secondo i criteri e con gli strumenti previsti dal regolamento di contabilità, con l'utilizzazione delle tecniche più idonee per conseguire risultati elevati nel funzionamento dei servizi pubblici e nella produzione di utilità sociali.
- 5. Il regolamento prevede modalità e tempi per l'inoltro al Sindaco, alla Commissione consiliare competente, alla Giunta comunale ed al Collegio dei Revisori dei conti dei risultati di cui al precedente comma e degli indicatori di breve, medio e lungo periodo per il sistematico controllo della gestione. La Giunta riferisce al Consiglio, con relazioni periodiche, le proprie valutazioni e lo informa dei provvedimenti adottati.
- 6. Il Collegio dei Revisori dei conti adempie alle funzioni allo stesso attribuite dalla legge e collabora con il Consiglio comunale nella sua funzione di controllo e di indirizzo, secondo le modalità appresso indicate:
- a) segnalando al Consiglio, in occasione della presentazione del bilancio di previsione, i contenuti dello stesso ritenuti meritevoli di particolare esame;
- b) segnalando aspetti e situazioni della gestione economico-finanziaria corrente capaci di incidere negativamente sul risultato dell'esercizio;
- c) sottoponendo le proprie valutazioni sui risultati del controllo economico della gestione e formulando in base ad essi eventuali proposte;
- d) partecipando collegialmente, con funzioni di relazione e consultive, alle adunanze del Consiglio comunale relative all'approvazione del bilancio e del conto consuntivo e nella persona del

Presidente tutte le volte che lo stesso riterrà opportuno, per riferire o dare pareri consultivi su particolari argomenti;

7. La vigilanza sulla gestione delle Aziende speciali e degli altri Enti ed organismi di cui al punto b) del primo comma e' esercitata dal Consiglio comunale o a mezzo del Sindaco e con la collaborazione della Giunta, secondo le norme stabilite dai loro ordinamenti e dal Regolamento comunale

ART.13

Consiglieri comunali

- 1. I Consiglieri comunali entrano in carica all'atto della loro proclamazione o, in caso di surrogazione, appena adottata dal Consiglio la relativa deliberazione. Il Consiglio provvede nella prima seduta alla convalida dei Consiglieri eletti, compreso il Sindaco, e giudica delle cause di ineleggibilità ed incompatibilità, così come previsto dalla legge. Nella stessa seduta, il Sindaco comunica al Consiglio la composizione della Giunta, tra cui il Vice Sindaco, dallo stesso nominato.
- 2. I Consiglieri comunali rappresentano la comunità ed esercitano le loro funzioni senza vincolo di mandato, con piena libertà di opinione e di voto. Sono responsabili dei voti che esprimono sui provvedimenti deliberati dal Consiglio.
- 3. Sono esenti da responsabilità i Consiglieri che non hanno preso parte alla votazione, astenendosi, od abbiano espresso voto contrario ad una proposta.
- 4. Ogni Consigliere comunale, con le procedure stabilite dal regolamento ha diritto di:
- esercitare l'iniziativa per tutti gli atti e provvedimenti sottoposti alla competenza deliberativa del Consiglio;
- presentare all'esame del Sindaco interrogazioni, mozioni, ordini del giorno, istanze di sindacato ispettivo e proposte di risoluzioni.
- 5. Ogni Consigliere comunale, con le modalità stabilite dal regolamento, ha diritto di ottenere:
- dagli Uffici del Comune, delle aziende ed enti dipendenti dello stesso, tutte le informazioni utili all'espletamento del proprio mandato;
- dal Responsabile di Servizio e/o Dirigente e dalla direzione delle aziende od enti dipendenti del Comune, copie di atti e documenti che risultano necessari per l'espletamento del suo mandato, in esenzione di spesa. Il Consigliere ha l'obbligo di osservare il segreto sulle notizie ed atti ricevuti, nei casi specificatamente previsti dalla legge.

- 6. Le dimissioni dalla carica di Consigliere comunale sono indirizzate al Presidente del Consiglio comunale ed al Consiglio comunale, devono essere assunte immediatamente al protocollo del Comune nell'ordine temporale di presentazione. Esse sono irrevocabili, non necessitano di prese d'atto e sono immediatamente efficaci. Il Consiglio comunale entro e non oltre dieci giorni deve procedere alla surroga dei Consiglieri dimissionari, con separate deliberazioni, seguendo l'ordine di presentazione delle dimissioni quale risulta dal protocollo.
- 7. Il Consigliere che per motivi personali, di parentela fino al 4* grado, professionali o di altra natura, abbia interesse ad una deliberazione, deve assentarsi dall'adunanza, per la durata del dibattito e dalla votazione stessa, richiedendo che sia fatto constatare a verbale. L'obbligo di astensione non si applica ai provvedimenti normativi o di carattere generale, quali i piani urbanistici, se non nei casi in cui sussista una correlazione immediata e diretta tra il contenuto della deliberazione e specifici interessi del Consigliere o affini sino al quarto grado. Al Consigliere comunale e' vietato ricoprire incarichi ed assumere consulenze anche a titolo gratuito, presso il Comune, nonché presso Enti o comunque sottoposti al controllo ed alla vigilanza dello stesso. E' fatto altresì divieto al medesimo di effettuare a favore dell'Ente donazioni in denaro, beni mobili o immobili o altre utilità per tutto il periodo di espletamento del mandato. Il regolamento definisce i casi nei quali può considerarsi sussistente il conflitto d'interessi.
- 8. I Consiglieri cessati dalla carica per effetto dello scioglimento del Consiglio continuano ad esercitare gli incarichi esterni loro attribuiti, fino alla nomina dei successori.
- 9. Il Consigliere e' tenuto a giustificare per iscritto l'assenza dalla seduta entro dieci giorni dalla stessa.
- 10. La mancata partecipazione a tre sedute consecutive ovvero a cinque sedute nell'anno senza giustificato motivo, da' luogo all'inizio del procedimento per la dichiarazione della decadenza del Consigliere comunale con contestuale avviso all'interessato che può far pervenire le sue osservazioni entro 15 giorni dalla notifica dell'avviso.
 - 11. Trascorso tale termine la proposta di decadenza e' sottoposta al Consiglio comunale che l'approva con voto palese a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati. Copia della deliberazione e' notificata all'interessato entro 10 giorni.
- 12. Il Consigliere anziano e' il Consigliere che nella elezione a tale carica ha conseguito la cifra elettorale più alta, costituita dalla somma dei voti di lista e dei voti di preferenza. Il Consigliere anziano esercita le funzioni previste dalla legge e dal presente Statuto. Nelle adunanze del Consiglio comunale esercita tale funzione il Consigliere che, fra i presenti risulta "anziano" secondo i requisiti sopra precisati.

13. Ai Consiglieri comunali viene riconosciuta una indennità di funzione, così come prevista dalla legge

ART. 14

Prerogative delle minoranze consiliari

- 1. Le norme del regolamento di funzionamento del Consiglio comunale devono consentire ai Consiglieri appartenenti ai gruppi delle minoranze consiliari l'effettivo esercizio dei poteri ispettivi e di controllo e del diritto d'informazione sull'attività e sulle iniziative del Comune, delle Aziende, Istituzioni e degli Enti dipendenti.
- 2. Ai gruppi delle minoranze consiliari spetta la designazione dei Presidenti delle Commissioni consiliari, speciali, se istituite ai sensi dell'art.27 dello Statuto, aventi funzioni di controllo e di garanzia, individuate dal regolamento.
- 3. Spetta altresì ai gruppi di minoranza, con votazione separata e limitata ai soli componenti dei gruppi stessi, la nomina di loro rappresentanti negli organi collegiali degli stessi, delle Aziende ed Istituzioni dipendenti dall'Ente, nonché in tutte le Commissioni anche a carattere consultivo, ove la legge, lo Statuto ed i regolamenti prevedano la designazione da parte del Consiglio di propri rappresentanti in numero superiore ad uno.

ART. 15

Programma di governo

- 1. Entro tre mesi dalla prima seduta del Consiglio comunale, il Sindaco sentita la Giunta, consegna al Presidente del Consiglio il testo contenente le linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare nel corso del mandato.
- 2. Entro il mese successivo il Consiglio comunale esamina il programma di governo che viene discusso ed approvato con voto palese e a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.

ART. 16

Partecipazione del Consiglio comunale alla definizione all'adeguamento ed alla verifica periodica dell'attuazione del programma di governo

1. Il Consiglio comunale definisce annualmente l'attuazione delle linee programmatiche da parte del Sindaco e dei singoli Assessori con l'approvazione della relazione previsionale e programmatica del bilancio preventivo e del bilancio pluriennale che devono essere espressamente dichiarati nell'atto coerenti con le predette linee.

- 2. La verifica da parte del Consiglio comunale dell'attuazione del programma avviene nel mese di settembre di ogni anno, contestualmente all'accertamento del permanere degli equilibri generali di bilancio previsto dall'art.193 comma 2 del D.Lgs.18/8/2000, n.267; (Modificato con delib.C.C.n.76/00)
- 3. Il Consiglio comunale, qualora ritenga che il programma di governo sia in tutto o in parte non più adeguato, può con deliberazione adottata a maggioranza assoluta, invitare il Sindaco a modificarlo, indicando le linee di governo da perseguire.

Il Presidente del Consiglio

- 1. Il Consiglio comunale di Genzano di Roma e' presieduto dal Presidente del Consiglio comunale.
- 2. Esso viene eletto dai Consiglieri comunali nella prima seduta utile, dopo la convalida degli eletti con votazione a scrutinio segreto, con le seguenti modalità:
- a) alla prima votazione viene eletto Presidente chi ottiene i 2/3 dei voti dei Consiglieri assegnati al Consiglio:
- b) alla seconda votazione, in continuazione di seduta, con lo stesso quorum;
- c) alla terza votazione, nella stessa seduta, con la maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati al Comune.
- 3. Il Presidente del Consiglio coordina il rapporto fra il Sindaco ed il Consiglio comunale.
- 4. Il Presidente dirige i lavori del Consiglio comunale secondo il regolamento e tutela le prerogative dei Consiglieri comunali e garantisce l'esercizio effettivo delle loro funzioni.
- 5. Il Presidente stabilisce, sentita la conferenza dei capigruppo, gli argomenti all'ordine del giorno delle sedute e dispone la convocazione del Consiglio comunale ai sensi del regolamento.
- 6. Il Presidente e' tenuto a riunire il Consiglio in un termine non superiore a venti giorni, quando lo richiedono un quinto dei Consiglieri, inserendo all'ordine del giorno le questioni richieste.
- 7. Il Presidente convoca e presiede la conferenza dei capigruppo consiliari, di cui il Sindaco e' parte integrante, secondo la disciplina regolamentare.
- 8. Il Presidente esercita poteri di polizia nelle adunanze consiliari e negli organismi pubblici di partecipazione popolare da lui presiedute, nei limiti previsti dalla legge.
- 9. Il Presidente riceve le interrogazioni, le mozioni e gli ordini del giorno da sottoporre al Consiglio comunale.
- 10. Al Presidente viene riconosciuta una indennità di funzione, così come prevista dalla legge.

Ufficio di Presidenza

- 1. L'ufficio di presidenza e' composto da:
 - Presidente;
 - Vice Presidente;
 - Capigruppo consiliari;
 - Presidenti Commissioni consiliari permanenti.
- 2. All'ufficio di presidenza per l'espletamento delle sue funzioni, vengono assegnati locale, personale idoneo, strutture e mezzi finanziari.

ART 19

Dimissioni del Presidente

1. Il Presidente ed il Vice Presidente cessano dalla carica o per dimissioni volontarie o per decesso o per una mozione presentata dai 2/5 dei Consiglieri assegnati e votata dalla maggioranza assoluta dei Consiglieri.

ART. 20

I Gruppi consiliari e la conferenza dei Capigruppo

- 1. I Consiglieri eletti nelle medesime liste formano il gruppo consiliare. Nel caso in cui in una lista sia stato eletto un solo Consigliere, a questo sono riconosciuti, la rappresentanza e le prerogative spettanti ad un gruppo consiliare.
- 2. Il Consigliere che intende aderire ad un gruppo diverso da quello che si richiama alla lista elettorale, deve darne formale comunicazione al Presidente ed al Segretario comunale e/o Direttore Generale, con l'accettazione del nuovo gruppo, se esistente.
- 3. Ciascun gruppo comunica al Presidente ed al Segretario comunale e/o Direttore Generale il nome del capogruppo, entro il giorno precedente la prima riunione del Consiglio comunale neoeletto. In mancanza di tale comunicazione viene considerato capogruppo il Consigliere più "anziano" del gruppo, secondo il presente Statuto.
- 4. La conferenza dei capigruppo e' l'organo consultivo del Presidente, nell'esercizio delle funzioni di presidente delle adunanze consiliari; concorre alla programmazione delle riunioni e ad assicurare lo svolgimento dei lavori del Consiglio nel modo migliore.

- 5. La conferenza interviene per concordare il calendario dei lavori del Consiglio comunale, l'inserimento di argomenti all'ordine del giorno, il loro aggiornamento, nonche' il modo ed i tempi della discussione. Di norma si riunisce nell'aula consiliare ed e' convocata dal Presidente del Consiglio.
- 6. Il Presidente sovrintende al funzionamento degli Uffici di supporto all'attività del Consiglio e delle sue Commissioni e ne coordina i lavori.
- 7. Il regolamento definisce le attribuzioni dei gruppi consiliari ed in particolare le competenze della conferenza dei capigruppo, le norme per il suo funzionamento ed i rapporti con il Presidente, che la preside, le commissioni consiliari permanenti e la Giunta comunale.
- 8. Con il regolamento sono definiti mezzi e strutture di cui dispongono i gruppi consiliari per assicurare l'esercizio delle funzioni loro attribuite.
- 9. Analogamente il regolamento fissa i limiti entro cui il bilancio eroga i mezzi finanziari annuali da assegnare ai Gruppi consiliari.

ART 21

Iniziative delle proposte

- 1. L'iniziativa delle proposte di atti e provvedimenti di competenza del Consiglio comunale, spetta alla Giunta comunale, al Sindaco, ed a tutti i Consiglieri.
- 2. Le modalità per la presentazione , l'istruttoria e la trattazione delle proposte dei Consiglieri comunali sono stabilite dal regolamento.

ART.22

Norme generali di funzionamento

- 1. Le norme generali di funzionamento del Consiglio comunale sono stabilite dal regolamento, che dovrà disciplinare:
- la costituzione dei gruppi consiliari;
- la convocazione del Consiglio comunale;
- la disciplina delle sedute e la verbalizzazione;
- la presentazione di interrogazioni, interpellanze, ordini del giorno e mozioni;
- l'organizzazione dei lavori del Consiglio comunale;
- le Commissioni consiliari;
- 2. Al Consiglio comunale, per il suo funzionamento, sono forniti e assicurati i necessari servizi, attrezzature e risorse finanziarie.

3. La gestione delle risorse finanziarie avviene sulla base di uno specifico piano esecutivo di gestione (P.E.G.), esso risponde alle regole della finanza pubblica e da' luogo ad un apposito rendiconto annuale che confluisce in quello generale ed e' sottoposto all'approvazione del Consiglio.

Art.23

Scioglimento del Consiglio comunale (Abrogato con delib.C.C.n.2/2000 a seguito chiarimenti del CO.RE.CO)

- 1. In caso di dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco, si procede allo scioglimento del Consiglio comunale.
- 2. Il Consiglio e la Giunta rimangono in carica sino alla elezione del nuovo Consiglio e del nuovo Sindaco.
- 3. Fino alle predette elezioni, le funzioni di Sindaco sono svolte dal Vice Sindaco.
- 4. Lo scioglimento del Consiglio comunale determina in ogni caso la decadenza del Sindaco e della Giunta comunale.

ART.24

Commissioni comunali

- 1. La nomina delle Commissioni comunali, previste da disposizioni di legge e di regolamento, che siano interamente costituite da componenti del Consiglio comunale e' effettuata dallo stesso Consiglio con le modalità previste dal regolamento.
- 2. La nomina delle Commissioni comunali previste da disposizioni di legge e di regolamento, la cui composizione sia diversa da quella prevista dal precedente comma, e' effettuata con delibera della Giunta comunale, in base alle designazioni dalla stessa richieste al Consiglio comunale ed agli Enti, Associazioni ed altri soggetti che secondo le disposizioni predette debbono nelle stesse essere rappresentati.

ART. 25

Commissioni Consiliari Permanenti

- 1. Il Consiglio comunale costituisce al suo interno, Commissioni permanenti, che avranno il compito di dare pareri sugli atti fondamentali del Consiglio comunale, stabilendone il numero e le competenze con deliberazione adottata nella prima seduta successiva a quella dell'approvazione del programma di governo.
- 2. Dette Commissioni consiliari permanenti possono essere modificate nel corso della legislazione nel numero e nelle competenze.
- 3. Il Presidente del Consiglio comunale, sentito l'ufficio di presidenza, coordina il calendario dei lavori delle Commissioni consiliari permanenti al fine di assicurare alle stesse i mezzi ed il personale necessari.

Commissioni Speciali Temporanee di studio

1. Il Consiglio comunale può nominare, nel suo seno, Commissioni speciali temporanee, per lo studio, la valutazione e l'impostazione di interventi, progetti e piani di particolare rilevanza, che non rientrano nelle competenze ordinarie delle Commissioni permanenti. Nel provvedimento di nomina viene designato il coordinatore, stabilendo l'oggetto dell'incarico ed il termine entro il quale la Commissione deve riferire al Consiglio, al suo interno devono essere rappresentate le minoranze.

ART. 27

Commissioni speciali d'indagine e di controllo

- 1. Il Consiglio comunale a maggioranza assoluta dei propri componenti, computando il Sindaco, su istanza del Presidente del Consiglio comunale, o di un terzo dei Consiglieri può costituire Commissioni d'indagine o con funzioni di controllo e di garanzia.
- 2. Alla presidenza e' nominato un Consigliere appartenente ad uno dei gruppi di minoranza formalmente costituiti, che ha conseguito il maggior numero di voti da parte dei membri delle minoranze, a seguito di votazione ad essi riservata nella stessa seduta di istituzione, ed alla quale partecipano soltanto i Consiglieri di minoranza.
- 3. Nel provvedimento di nomina viene precisato l'ambito dell'inchiesta della quale la Commissione e' incaricata ed il termine per concluderla e riferire al Consiglio.
- 4. La Commissione ha il potere di acquisire informazioni da amministratori e funzionari che sono liberati, a tal fine, del segreto d'ufficio e tenuti a fornire ogni atto richiesto.

ART. 28

Potestà regolamentare

- 1. I regolamenti costituiscono atti fondamentali del Comune, sono approvati dal Consiglio comunale, al quale spetta la competenza esclusiva di modificarli ed abrogarli. Essi sono approvati con voto favorevole dei due terzi dei Consiglieri assegnati; qualora la maggioranza non venga raggiunta, la votazione e' ripetuta in altra seduta, ed i regolamenti sono approvati con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.
- 2. La potestà regolamentare e' esercitata secondo i principi e le disposizioni stabilite dallo Statuto. Per realizzare l'unitarietà e l'armonia dell'ordinamento autonomo comunale le disposizioni dei regolamenti sono coordinate fra loro secondo i criteri fissati dallo Statuto.
- 3. Il Comune emana regolamenti:
 - a) nelle materie ad essi demandate dalla legge e dallo Statuto;
 - b) in tutte le altre materie di competenza comunale.
- 4. L'iniziativa dei regolamenti spetta alla Giunta comunale, a ciascun Consigliere ed ai cittadini.
- 5. Le contravvenzioni ai regolamenti comunali sono punite con sanzioni amministrative, la cui entità è stabilita nei regolamenti.

(Comma aggiunto con delib.C.C.n.76/00)

CAPO III

LA GIUNTA COMUNALE

ART.29

Composizione

1. La Giunta comunale di Genzano di Roma e' composta dal Sindaco, che la convoca e la presiede e (**fino ad un massimo di**) sette Assessori compreso il Vice Sindaco.

(Eliminato con delib.C.C.n.2/00 a seguito chiarimenti CO.RE.CO)

2. Gli Assessori sono nominati dal Sindaco anche al di fuori dei componenti del Consiglio, tra cittadini in possesso dei requisiti di compatibilità ed eleggibilità alla carica di Consigliere, sulla base di documentate e particolari competenze ed esperienze tecnico-amministrative, culturali. Gli stessi sono comunicati al Consiglio nella prima seduta successiva alla elezione, unitamente alla proposta presentata dal Sindaco sugli indirizzi generali di governo.

(Abrogato con delib.C.C.n.2/00 a seguito chiarimenti CO.RE.CO.)

- 3. Per consentire una pari opportunità tra uomo e donna, il Sindaco, promuove, ai sensi della legge, la presenza di entrambi i sessi nella Giunta.
- 4. Chi ha ricoperto per due mandati consecutivi la carica di Assessore, non può essere, nel mandato successivo, ulteriormente nominato Assessore.
- 5. La carica di Assessore comunale e' incompatibile con la carica di Consigliere comunale.
- 6. Il Consigliere comunale che assume la carica di Assessore comunale, cessa dalla carica di consigliere all'atto dell'accettazione della nomina.
- 7. Non possono far parte della Giunta, i familiari, gli ascendenti, discendenti, parenti ed affini fino al terzo grado del Sindaco.
- 8. Agli Assessori e' fatto divieto di ricoprire incarichi o assumere consulenze presso enti od istituzioni dipendenti, sottoposti al controllo o vigilanza del Comune.
- 9. Gli Assessori partecipano alle sedute del Consiglio comunale senza diritto di voto.
- 10. Agli Assessori comunali spetta una indennità di funzione, così come prevista dalla legge.

ART. 30

Competenze della Giunta

- 1. La Giunta comunale, collabora con il Sindaco nell'attuazione delle linee programmatiche approvate dal Consiglio comunale, orientando a tal fine l'azione degli apparati amministrativi del Comune
- 2. La Giunta attua gli indirizzi generali espressi dal Consiglio comunale con gli atti fondamentali dallo stesso approvati.
- 3. La Giunta esercita attività di iniziative e di impulso nei confronti del Consiglio comunale, sottoponendo allo stesso proposte, formalmente redatte ed istruite, per l'adozione degli atti che appartengono alla sua competenza.
- 4. La Giunta comunale riferisce annualmente al Consiglio comunale sull'attività svolta e sui risultati ottenuti.
- 5. E' di competenza della Giunta comunale l'adozione dei regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio comunale.

Delegati del Sindaco

- 1. Il Sindaco ha facoltà di assegnare, con suo provvedimento, ad ogni Assessore, funzioni ordinate organicamente per gruppi di materia e con delega a firmare gli atti relativi alle funzioni istruttorie ed esecutive loro assegnate.
- 2. Il Sindaco può modificare l'attribuzione dei compiti e delle funzioni di ogni Assessore ogni qualvolta, per motivi di coordinamento e funzionalità, lo ritenga opportuno.
- 3. Il Sindaco, per particolari e straordinarie esigenze organizzative, può avvalersi di Consiglieri comunali, compresi quelli della minoranza.
- 4. Le delegazioni e le eventuali modifiche di cui ai precedenti commi, devono essere fatte per iscritto e comunicati al Consiglio comunale.
- 5. Al Sindaco, al Vice Sindaco, agli Assessori comunali, nonché ai Consiglieri comunali e' vietato ricoprire incarichi e assumere consulenze presso enti o istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al controllo ed alla vigilanza del Comune.

ART. 32

Funzionamento della Giunta

1. L'attività della Giunta e' collegiale, ferme restando le attribuzioni e le responsabilità dei singoli Assessori.

- 2. La Giunta e' convocata dal Sindaco che fissa gli oggetti all'ordine del giorno della seduta nel rispetto delle norme regolamentari.
- 3. Il Sindaco dirige e coordina l'attività della Giunta, assicura l'unità di indirizzo politico-amministrativo e la collegiale responsabilità di decisione della stessa.
- 4. Le sedute della Giunta non sono pubbliche, salvo nei casi espressamente previsti dalla legge e dal regolamento.
- 5. Apposito regolamento disciplina il funzionamento della Giunta comunale.

Cessazione dalla carica di Assessore

- 1. Le dimissioni da Assessore sono presentate, per iscritto, al Sindaco, non necessitano di presa d'atto e diventano efficaci una volta adottata dal Sindaco la relativa sostituzione.
- 2. Il Sindaco può revocare uno o più Assessori dandone motivata comunicazione al Consiglio.
- 3. Alla eventuale sostituzione degli Assessori decaduti, dimissionari, revocati o cessati dall'ufficio per altra causa, provvede il Sindaco, il quale ne da' comunicazione nella prima seduta utile del Consiglio.

ART 34

Decadenza della Giunta - Mozione di sfiducia

- 1. Le dimissioni, l'impedimento permanente, la rimozione, la decadenza o il decesso del Sindaco comportano la decadenza della Giunta.
- 2. Il Sindaco e la Giunta cessano, altresì, dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio.
- 3. La mozione deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei Consiglieri assegnati, senza computare a tal fine il Sindaco, depositata presso la segreteria che provvede a notificarla al Sindaco, agli Assessori ed ai Capigruppo consiliari, entro le 24 ore successive.
- 4. La convocazione del Consiglio per la discussione della mozione deve avvenire non prima di 10 giorni e non oltre 30 giorni dalla sua presentazione, se la mozione viene approvata, si procede allo scioglimento del Consiglio comunale ed alla nomina di un Commissario.
- 5. Il Segretario comunale informa il Prefetto per gli adempimenti di competenza.

CAPO IV

IL SINDACO

ART 35

Elezione

- 1. Il Sindaco e' eletto dai cittadini a suffragio universale e diretto secondo le disposizioni dettate dalla legge ed e' membro del Consiglio comunale.
- 2. Il Sindaco presta, davanti al Consiglio comunale con la fascia tricolore, nella seduta di insediamento, il giuramento di "Osservare lealmente la Costituzione italiana".
- 3. Nella seduta di insediamento, il Sindaco, presenta le linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare nel corso del mandato, subito dopo la convalida degli eletti, le quali debbono indicare analiticamente gli obiettivi scelti, in relazione alle risorse finanziarie necessarie, evidenziandone le priorità.
- 4. Il distintivo del Sindaco e' la fascia tricolore con lo stemma della Repubblica Italiana e del Comune, da portarsi a tracolla sulla spalla destra.

ART.36

Attribuzioni di amministrazione

- 1. Il Sindaco ha rappresentanza generale del Comune ed ha la direzione unitaria ed il coordinamento dell'attività politico-amministrativa del Comune, rappresenta quindi la comunità e promuove da parte degli organi collegiali e dell'organizzazione del Comune le iniziative e gli interventi più idonei per realizzare il progresso, lo sviluppo ed il benessere dei cittadini.
- 2. Il Sindaco e' l'interprete ufficiale degli indirizzi espressi dal Consiglio comunale.
- 3. Quale presidente della Giunta comunale, ne esprime la unita' di indirizzo politico ed amministrativo, promuovendo e coordinando l'attività degli Assessori, per il conseguimento dei fini stabiliti nel documento relativo alle linee programmatiche.
- 4. Il Sindaco risponde entro trenta giorni alle interrogazioni ed ad ogni altra istanza di sindacato ispettivo, presentata dai Consiglieri comunali.
- 5. Nomina e revoca il Vice Sindaco e gli Assessori comunali.
- 6. Coordina e stimola l'attività degli Assessori comunali.

- 7. Può sospendere l'adozione di atti specifici concernenti l'attività amministrativa dei singoli assessorati, per sottoporli all'esame della Giunta comunale.
- 8. Concorda con gli Assessori interessati le dichiarazioni e le prese di posizioni pubbliche che interessano il Comune e che questi ultimi intendono rilasciare.
- 9. Sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici ed alla esecuzione degli atti, con il concorso degli Assessori comunali, e con la collaborazione prestata, secondo le sue direttive dal Segretario comunale e/o Direttore Generale.
- 10. Ha facoltà di delegare, in conformità dei rispettivi ruoli: agli Assessori e ai dirigenti l'adozione di atti e provvedimenti a rilevanza esterna, che la legge o lo statuto, non abbia già loro attribuito, e di conferire al Segretario comunale l'esercizio di determinate funzioni, e nomina il Direttore Generale.
- 11. Convoca i comizi per i referendum consultivi o abrogativi.
- 12. Promuove ed assume iniziative atte ad assicurare che uffici, servizi, aziende speciali, istituzioni e società appartenenti al Comune svolgono le loro attività secondo gli indirizzi indicati dal Consiglio ed in coerenza con gli obiettivi attuativi espressi dalla Giunta comunale.
- 13. Direttamente, o tramite suo delegato, impartisce le direttive, vigila sull'espletamento del servizio ed adotta i relativi provvedimenti inerenti la polizia urbana.
- 14. (**Emana i regolamenti comunali e**) firma le ordinanze contingibili ed urgenti. (*Eliminato con delib.C.C.n.2/00 a seguito chiarimenti CO.RE.CO.*)
- 15. Coordina e riorganizza, sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio comunale e nell'ambito dei criteri indicati dalla Regione, gli orari degli esercizi commerciali, di pubblici esercizi e di servizi pubblici, nonché d'intesa, con i responsabili territorialmente competenti delle Amministrazioni interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici nel territorio comunale
- 16. Nomina il Segretario comunale ed attribuisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna secondo i criteri della legge e del regolamento sull'ordinamento degli uffici e servizi.
- 17. (Nomina i componenti delle Commissioni comunali ad eccezione della Commissione Elettorale e di quelle Commissioni per le quali la competenza e' espressamente attribuita al Consiglio comunale.)

(Abrogato con delib.C.C.n.2/00 a seguito chiarimenti CO.RE.CO.)

- 18. Il Sindaco e' garante del rispetto della legge, dell'attuazione dello Statuto, dell'osservanza dei regolamenti.
- 19. Impartisce direttive al Segretario comunale e/,o Direttore Generale, ai dirigenti ed ai responsabili dei servizi, in ordine agli indirizzi funzionali e di vigilanza sull'intera gestione amministrativa di tutti gli uffici e servizi.

19. bis. Il Sindaco è il rappresentante legale del Comune, lo stesso o suo delegato può stare in giudizio nei procedimenti giurisdizionali o amministrativi, come attore o convenuto. (Aggiunto con deliber.C.C.n.76/00)

20. Al medesimo spetta un'indennità di funzione, così come prevista per legge.

ART 37

Attribuzioni di servizi statali

- 1. Il Sindaco:
- a) provvede ad assolvere funzioni di polizia giudiziaria, secondo quanto previsto dalla legge;
- b) sovrintende, emana direttive ed esercita la vigilanza nei servizi di stato civile, anagrafe ed elettorale, di competenza statale;
- c) sovrintende, informandone il Prefetto, ai servizi di vigilanza ed a quanto interessa la sicurezza e l'ordine pubblico;
- d) adotta provvedimenti contingibili ed urgenti in materia di Sanità ed igiene, edilizia e polizia locale al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità dei cittadini, per l'esecuzione dei relativi ordini, può richiedere al Prefetto, ove occorra, l'assistenza della forza pubblica;
- e) in casi di emergenza, connessi con il traffico e/o inquinamento atmosferico o acustico, o quando a causa di circostanze straordinarie, si verificano particolari necessita' dell'utenza, può modificare gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché d'intesa con i responsabili territorialmente competenti delle Amministrazioni interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici.

ART. 38

Dimissioni del Sindaco

- 1. Le dimissioni scritte del Sindaco sono presentate al Presidente del Consiglio comunale, al Segretario comunale e fatte pervenire all'ufficio Protocollo del Comune.
- 2. Le dimissioni, una volta trascorso il termine di venti giorni dalla loro presentazione al Consiglio comunale divengono irrevocabili e danno luogo alla cessazione immediata dalla carica di Sindaco ed agli altri effetti previsti dalla legge.

ART. 39

Il Vice Sindaco

- 1. Il Sindaco delega un Assessore, da lui prescelto, a sostituirlo in caso di assenza od impedimento, in tutte le funzioni a lui attribuite dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti.
- 2. All'Assessore predetto viene attribuita la qualifica di Vice Sindaco.
- 3. Nel caso di contemporanea assenza od impedimento del Sindaco e del Vice Sindaco, o di vacanza della carica di Sindaco, ne esercita temporaneamente tutte le funzioni l'Assessore più anziano di età.
- 4. Sia il Vice Sindaco, che l'Assessore più anziano di età, quando sostituiscono il Sindaco nelle cerimonie pubbliche o negli altri casi previsti dalla legge, possono usare la fascia tricolore con lo stemma della Repubblica e del Comune.
- 5. Nel caso di dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco, le funzioni dello stesso sono svolte dal Vice Sindaco sino alla elezione del nuovo Sindaco.

TITOLO III

ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE

CAPO I

LA PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI ALL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE

ART.40

Partecipazione dei cittadini

- 1. Il Comune garantisce l'effettiva partecipazione democratica di tutti i cittadini all'attività politico-amministrativa, economica e sociale della comunità: considera, a tal fine, con favore, il costituirsi di ogni associazione intesa a concorrere con metodo democratico alle predette attività.
- 2. Nell'esercizio delle sue funzioni, nella formazione ed attuazione dei propri programmi gestionali il Comune assicura la partecipazione dei cittadini, dei sindacati e delle altre organizzazioni sociali.
- 3. Al fine di cui al comma precedente l'amministrazione comunale favorisce:
- a) le assemblee e consultazioni sulle principali questioni;
- b) l'iniziativa popolare in tutti gli ambiti consentiti dalle leggi vigenti.
- 4. L'amministrazione comunale garantisce in ogni circostanza la libertà, l'autonomia e l'uguaglianza di trattamento di tutti i gruppi ed organismi.
- 5. L'amministrazione comunale garantisce, nelle forme ritenute più idonee, che il trattamento dei dati personali in suo possesso, si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, ai sensi della legge 31 dicembre 1996, n.675, e successive modifiche ed integrazioni.

La partecipazione delle libere forme associative

- 1. Il concorso dei cittadini all'amministrazione del Comune, e' realizzata e valorizzata dagli organi elettivi Comunali, anche attraverso le libere forme associative, costituite dai cittadini stessi, nell'esercizio del diritto affermato dall'art.18 della Costituzione.
- 2. La partecipazione dei cittadini attraverso le loro libere associazioni assume rilevanza in relazione alla loro effettiva rappresentatività di interessi generali o diffusi ed alla loro organizzazione, che deve presentare una adeguata consistenza per poter costituire un punto di riferimento e di rapporti continuativi con il Comune.
- 3. Le libere forme associative comprendono le associazioni sindacali dei lavoratori dipendenti, autonomi e pensionati, degli esercenti di arti ed attività artigianali, commerciali, industriali, professionali ed agricole; le associazioni del volontariato: le associazioni di protezione dei portatori di handicaps; le associazioni per la pratica dello sport, del tempo libero, della tutela della natura e dell'ambiente; le associazioni ed organismi della scuola, della cultura, per la valorizzazione del patrimonio storico, artistico e religioso: le associazioni dei giovani e degli anziani; ed ogni altra libera forma associativa o comitato che abbia le caratteristiche indicate al precedente comma.
- 4. Un'apposita commissione consiliare permanente, dotata della struttura operativa necessaria, e' preposta ad organizzare i rapporti fra gli organi del Comune, gli enti e le associazioni dei cittadini. Essa provvede alla registrazione in appositi albi degli enti delle associazioni ed organizzazioni che ne fanno richiesta, documentando il possesso dei requisiti. In un albo sono registrati gli enti e le associazioni che hanno prevalenti finalità relative alle attività economiche, sociali e del lavoro. Nell'altro albo sono registrati gli enti e le associazioni che hanno prevalenti finalità relative alla cultura, all'istruzione, allo sport, alla qualità della vita ed allo svolgimento di attività di sostegno contro ogni forma di emarginazione. Il Comune assicura la concessione di finanziamenti e benefici ad enti pubblici e privati nei limiti delle risorse di cui dispone (in relazione a quanto previsto all'art.12, legge 142/90), nelle modalità previste da apposito regolamento comunale.

(Eliminato con delib.C.C.n.76/00)

Riunioni ed assemblee

- 1. Il diritto di promuovere riunioni ed assemblee in piena libertà ed autonomia appartiene a tutti i cittadini, gruppi ed organismi sociali a norma della Costituzione, per il libero svolgimento in forme democratiche delle attività politiche, sociali, culturali, sportive e ricreative.
- 2. L'amministrazione comunale ne facilita l'esercizio mettendo eventualmente a disposizione di tutti i cittadini, gruppi ed organismi sociali che si riconoscono nei principi della Costituzione repubblicana, che ne facciano richiesta, le sedi ed ogni altra struttura e spazio idoneo. Le condizioni e le modalità d'uso, appositamente deliberate, dovranno precisare le limitazioni e le cautele necessarie in relazione alla statica degli edifici, alla incolumità delle persone e alle norme sull'esercizio dei locali pubblici.
- 3. Per la copertura delle spese può essere richiesto il pagamento di un corrispettivo.
- 4. Gli organi comunali possono convocare assemblee di cittadini, di lavoratori, di studenti e di ogni altra categoria sociale:
- a) per la formazione di comitati e commissioni;
- b) per dibattere problemi;
- c) per sottoporre proposte, programmi, consuntivi, deliberazioni.

ART. 43

Consultazioni

- 1. Il Consiglio e la Giunta comunale, di propria iniziativa o su richiesta di altri organismi, deliberano di consultare i cittadini, i lavoratori, gli studenti, le forze sindacali e sociali, nelle forme, volta per volta ritenute più' idonee, su provvedimenti di loro interesse.
- 2. Consultazioni possono tenersi nel procedimento relativo all'adozione di atti che incidono su situazioni giuridiche soggettive.
- 3. I risultati delle consultazioni devono essere menzionati nei conseguenti atti.
- 4. I costi delle consultazioni sono a carico del Comune, salvo che la consultazione sia stata richiesta da altri organismi.

ART 44

Istanze e proposte

1. Gli elettori del Comune, possono rivolgere istanze e petizioni al Consiglio ed alla Giunta comunale relativamente ai problemi di rilevanza cittadina, nonché proporre deliberazioni nuove o di revoca delle precedenti.

- 2. Il Consiglio comunale e la Giunta, entro 30 giorni dal ricevimento, se impossibilitati di emanare provvedimenti concreti, con apposita deliberazione prenderanno atto del ricevimento dell'istanza o petizione precisando lo stato ed il programma del procedimento.
- 3. Le proposte dovranno essere sottoscritte almeno dal 10% degli elettori con firme autenticate con la procedura prevista per la sottoscrizione dei referendum popolari.

Referendum

- 1. Il referendum e' un istituto previsto dalla legge ed ordinato dal presente statuto. Il referendum può essere consultivo o abrogativo, con tale istituto tutti gli elettori del Comune sono chiamati a pronunciarsi in merito a programmi, piani, progetti, interventi ed ogni altro argomento esclusi quelli di cui al successivo quarto comma.
- 2. I referendum sono indetti con deliberazione del Consiglio comunale, a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati, che fissa il testo da sottoporre agli elettori. La deliberazione deve essere adottata con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati. Il Sindaco, divenuta esecutiva la deliberazione, da' corso alle procedure previste.
- 3. I referendum sono inoltre indetti su richiesta presentata, con firme autenticate nelle forme di legge, da almeno il 10% degli elettori iscritti nelle liste del Comune alla data del 1* gennaio dell'anno nel quale viene presentata la richiesta e residenti nel Comune. La richiesta deve contenere il testo da sottoporre agli elettori e viene presentata al Sindaco, che, dopo la verifica da parte della segreteria comunale della regolarità della stessa, da effettuarsi entro quindici giorni dalla data di ricevimento, propone al Consiglio il provvedimento che dispone il referendum. Qualora dalla verifica effettuata risulti che il referendum e' improponibile, il Sindaco sottopone la richiesta ed il rapporto della segreteria comunale al Consiglio, che decide definitivamente al riguardo, con il voto della maggioranza dei Consiglieri assegnati al Comune.
- 4. Non possono essere oggetto di referendum le seguenti materie:
- a) disciplina dello stato giuridico e delle assunzioni di personale, piante organiche del personale e relative variazioni;
- b) tributi locali, tariffe dei servizi ed altre imposizioni tributarie;
- c) designazione e nomine di rappresentanti di enti, aziende, società, consorzi;
- d) materie che sono state oggetto di consultazione referendaria nell'ultimo quinquennio;
- e) programmi di indirizzo e di attuazione della pianificazione urbanistica.

- 5. I referendum sono indetti dal Sindaco, si tengono entro sessanta giorni dalla data di esecutività della deliberazione consiliare o di compimento delle operazioni di verifica dell'ammissibilità e si svolgono con l'osservanza delle modalità stabilite dalla deliberazione del Consiglio comunale di indizione di essi, e non possono svolgersi in coincidenza con altre operazioni di voto.
- 6. L'esito del referendum e' proclamato e reso noto dal Sindaco con i mezzi di comunicazione più idonei, affinché tutta la cittadinanza ne venga a conoscenza.
- 7. Il Consiglio comunale, entro sessanta giorni dalla proclamazione dei risultati del referendum, delibera gli atti d'indirizzo per l'attuazione dell'esito della consultazione.
- 8. Le consultazioni di cui al presente articolo, devono avere per oggetto materie di esclusiva competenza locale e non devono essere in contrasto con le leggi statali e regionali e non devono aver luogo contemporaneamente ad altre operazioni di voto.
- 9. I referendum non si devono tenere sei mesi prima o sei mesi dopo le consultazioni elettorali amministrative.

La consultazione referendaria è valida quando raggiunge il Quorum degli aventi diritto cioè 50+1.

CAPO II

LA PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI AL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

ART.46

Partecipazione dei cittadini e procedimento amministrativo

- 1. La partecipazione degli interessati nei procedimenti amministrativi relativi all'adozione di atti che incidono su situazioni giuridiche soggettive e' assicurata dalle norme stabilite dalla legge 7 agosto 1990, n.241, e da quelle operative disposte dal regolamento.
- 2. L'amministrazione comunale ha il dovere di concludere, nei termini di cui al successivo comma, mediante l'adozione di un provvedimento espresso, ogni procedimento amministrativo che consegue obbligatoriamente ad una istanza o che debba essere iniziato d'ufficio.
- 3. L'amministrazione comunale determina, per ciascun tipo di procedimento, il termine entro cui esso deve concludersi, quando non sia disposto direttamente dalle leggi o dai regolamenti. I termini vengono provvisoriamente regolati con deliberazione del Consiglio comunale e definitivamente stabiliti con il regolamento per il procedimento amministrativo. I termini sono

stabiliti valutando i tempi strettamente necessari per l'istruttoria e l'emanazione di ciascun provvedimento, in relazione alla consistenza e potenzialità dell'unita' organizzativa preposta ai relativi adempimenti.

CAPO III

L'AZIONE POPOLARE

ART.47

L'azione sostitutiva

- 1. L'azione popolare conferisce a ciascun elettore il potere di far valere le azioni ed i ricorsi che spettano al Comune innanzi alle giurisdizioni amministrative, nel caso che la Giunta comunale non si attivi per la difesa di un interesse legittimo del Comune.
- 2. La Giunta comunale, ricevuta notizia dell'azione intrapresa dal cittadino, e' tenuta a verifica se sussistono motivi e condizioni per assumere direttamente la tutela dell'interesse del Comune, entro i termini di legge. A tal fine e' in ogni caso necessario accertare se l'attore non abbia un interesse diretto nella vertenza, nel qual caso l'azione ha carattere personale e non può considerarsi popolare. Ove la Giunta decida di assumere direttamente la tutela degli interessi generali oggetti dell'azione popolare, adottati gli atti necessari, ne da' avviso a coloro che hanno intrapreso l'azione. Nel caso che non ritenga che sussistono elementi e motivi per promuovere l'azione di tutela degli interessi predetti, lo fa constare a mezzo di proprio atto deliberativo motivato.

CAPO IV

IL DIRITTO D'ACCESSO E D'INFORMAZIONE DEL CITTADINO

ART.48

Pubblicità degli atti e delle informazioni

- 1. Tutti gli atti dell'amministrazione comunale sono pubblici, al fine di assicurare la trasparenza dell'attività amministrativa e di favorirne lo svolgimento parziale.
- 2. Il diritto dei cittadini all'informazione sullo stato degli atti, delle procedure, sull'ordine di esame delle domande, progetti e provvedimenti che comunque li riguardano e' garantito dalle modalità stabilite dal regolamento.
- 3. La Giunta comunale assicura ai cittadini il diritto di accedere, in generale, alle informazioni delle quali la stessa e' in possesso, relative all'attività da esse svolta o posta in essere da enti,

- aziende od organismi che esercitano funzioni di competenza del Comune. L'informazione viene resa con completezza, tempestività e chiarezza.
- 4. La pubblicazione degli atti ufficiali del Comune, delle deliberazioni e di ogni altro provvedimento viene effettuata all'albo pretorio del Comune con le modalità stabilite dal regolamento, il quale dispone le altre forme di comunicazione idonee ad assicurare la più ampia conoscenza degli atti predetti, secondo quanto stabilito dal successivo comma.
- 5. Per la diffusione delle informazioni relative a dati e notizie di carattere generale ed ai principali atti adottati dal Comune, la Giunta si avvale di centri pubblici attrezzati; utilizza i mezzi di comunicazione più idonei per rendere capillarmente diffusa l'informazione.

Conferenze dei servizi

1. Al fine di migliorare l'efficienza e l'efficacia dell'azione amministrativa il Consiglio comunale, su proposta del Sindaco, promuove in forma pubblica, periodiche conferenze di servizi, aperte alla partecipazione di organizzazioni sindacali e di categoria, di associazioni e gruppi di cittadini interessati, che hanno per obiettivo l'esame dell'effettiva incidenza delle politiche dell'amministrazione comunale, con riguardo a settori di intervento fra loro interconnessi e lo sviluppo di attività di programmazione e controllo fra loro coordinate.

CAPO V

IL DIFENSORE CIVICO

ART.50

Istituzione e ruolo

1. Nel Comune di Genzano di Roma e' istituito il Difensore Civico, il quale svolge il ruolo di garante dell'imparzialità e del buon andamento dell'Amministrazione comunale. Il Regolamento ne disciplina l'elezione, le funzioni, durata, requisiti, cause di ineleggibilità o incompatibilità, cause di decadenza o revoca, prerogative e modalità di intervento, nonché i rapporti con il Consiglio comunale.

TITOLO IV

I SERVIZI

ART.51

Forma di gestione

- 1. Il Comune provvede alla gestione dei servizi pubblici che abbiano per oggetto produzione di beni e attività rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile.
- 2. La scelta della forma di gestione e' subordinata ad una preventiva valutazione tra le diverse forme previste dalla legge e dal presente statuto.
- 3. La gestione dei servizi pubblici sarà assicurata nelle seguenti forme:
- a) in economia, quando per le modeste dimensioni o per le caratteristiche del servizio non sia opportuno costituire una istituzione o una azienda;
- b) in concessione a terzi, quando sussistano ragioni tecniche, economiche e di opportunità sociale;
- c) a mezzo di azienda speciale, anche per la gestione di più servizi di rilevanza economica ed imprenditoriale;
- d) a mezzo di istituzione, per l'esercizio di servizi sociali, culturali ed educativi senza rilevanza imprenditoriale;
- e) a mezzo di società per azioni o a responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico locale costituite o partecipate dal Comune, qualora sia opportuna in relazione alla natura o all'ambito territoriale del servizio la partecipazione di più soggetti pubblici o privati.

ART. 52

Gestioni in economia

- 1. L'organizzazione e l'esercizio di servizi in economia sono disciplinati da appositi regolamenti.
- 2. La gestione in economia riguarda servizi per i quali, per le modeste dimensioni o per le caratteristiche del servizio, non sia opportuno costituire una istituzione o una azienda.

ART. 53

Aziende speciali

- 1. Per la gestione anche di più servizi, economicamente ed imprenditorialmente rilevanti, il Consiglio comunale può deliberare la costituzione di un'azienda speciale, dotata di personalità giuridica e di autonomia gestionale, approvandone lo statuto.
- 2. Sono organi dell'azienda il Consiglio di amministrazione, il Presidente e il Direttore:
- a) il Consiglio di amministrazione e' nominato dal Sindaco tra coloro che, eleggibili a Consigliere comunale, hanno una speciale competenza tecnica e amministrativa per studi compiuti, per funzioni espletate presso aziende pubbliche o private o per uffici ricoperti. La composizione numerica e' stabilita dallo statuto aziendale, in numero pari e non superiore a sei, assicurando di norma la presenza di entrambi i sessi;
- b) il Presidente e' nominato dal Sindaco e deve possedere gli stessi requisiti previsti dalla precedente lettera a);
- 3. Non possono essere nominati membri del consiglio di amministrazione i membri della Giunta e del Consiglio comunale, i soggetti già rappresentanti il Comune presso altri enti, aziende, istituzioni e società nonché coloro che sono in lite con l'azienda nonché i titolari, i soci limitatamente responsabili, gli amministratori, i dipendenti con poteri di rappresentanza e di coordinamento di imprese esercenti attività concorrenti o comunque connesse ai servizi dell'azienda speciale.
- 4. Il Sindaco, anche su richiesta motivata del Consiglio comunale approvata a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati, revoca il presidente ed il Consiglio di amministrazione e, contemporaneamente, nomina i successori. Le dimissioni del Presidente dell'azienda o di oltre meta' dei membri effettivi del consiglio di amministrazione comporta la decadenza dell'intero Consiglio di amministrazione con effetto della nomina del nuovo consiglio.

- 5. L'ordinamento dell'azienda speciale e' disciplinato dallo statuto e approvato dal Consiglio comunale, a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati al Comune.
- 6. L'organizzazione e il funzionamento e' disciplinato dall'azienda stessa, con proprio regolamento.
- 7. L'azienda informa la propria attività a criteri di efficacia, efficienza ed economicità ed ha l'obbligo del pareggio fra i costi ed i ricavi, compresi i trasferimenti.
- 8. Il Comune conferisce il capitale di dotazione, determina le finalità e gli indirizzi, approva gli atti fondamentali, verifica il risultato della gestione e provvede alla copertura degli eventuali costi sociali.
- 9. Lo statuto dell'azienda speciale prevede un apposito organo di revisione dei conti e forme autonome di verifica della gestione.

ART. 54

Istituzioni

- 1. Per l'esercizio dei servizi sociali, culturali ed educativi, senza rilevanza imprenditoriale, il Consiglio comunale può costituire apposite istituzioni, organismi strumentali del Comune, dotati di sola autonomia gestionale.
- 2. Sono organi delle istituzioni il Consiglio di amministrazione, il Presidente ed il Direttore. Il numero non superiore a sei, dei componenti del consiglio di amministrazione e' stabilito con l'atto istitutivo, dal Consiglio comunale.
- 3. Per la nomina e la revoca del Presidente e del Consiglio di amministrazione si applicano le disposizioni previste dall'art.**53** per le aziende speciali. (*Modificato con delib.C.C.76/00*)
- 4. Il direttore, cui compete la responsabilità gestionale dell'azienda, e' nominato dal Sindaco. Lo statuto dell'azienda può prevedere condizioni e modalità per l'affidamento dell'incarico di direttore, con contratto a tempo determinato, a persona dotata della necessaria professionalità.
- 5. L'ordinamento e il funzionamento delle istituzioni e' stabilito dal presente statuto e dai regolamenti comunali. Le istituzioni perseguono, nella loro attività, criteri di efficacia, efficienza ed economicità ed hanno l'obbligo del pareggio della gestione finanziaria, assicurato attraverso l'equilibrio fra costi e ricavi, compresi i trasferimenti.
- 6. Il Consiglio comunale stabilisce i mezzi finanziari e le strutture assegnate alle istituzioni; ne determina le finalità e gli indirizzi, approva gli atti fondamentali; esercita la vigilanza e verifica i risultati della gestione; provvede alla copertura degli eventuali costi sociali.
- 7. L'organo di revisione economico-finanziaria del Comune esercita le sue funzioni, anche nei confronti delle istituzioni.

ART. 55

Società miste

- 1. Per la produzione di beni e servizi a rilevanza economica e imprenditoriale comportante attività di carattere prevalentemente industriale e commerciale il Comune può avvalersi di società con la partecipazione di altri soggetti pubblici o privati.
- 2. Negli statuti delle società devono essere previste le forme di accordo e collegamento tra le società stesse ed il Comune.

ART. 56

Concessione a terzi

- 1. Qualora ricorrano condizioni tecniche come l'impiego di numerosi addetti o il possesso di speciali apparecchiature e simili, o ragioni economiche o di opportunità sociale, i servizi possono essere gestiti mediante concessione a terzi.
- 2. La concessione a terzi e' decisa dal Consiglio comunale con deliberazione recante motivazione specifica circa l'oggettiva convenienza di tale forme di gestione e soprattutto sotto l'aspetto sociale.

ART. 57

Nomina rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende ed Istituzioni

- 1. Gli amministratori delle società, delle aziende speciali, delle istituzioni e degli altri enti cui il Comune partecipa vengono nominati o designati, sulla base degli indirizzi del Consiglio comunale, fra persone che abbiano una qualificata e comprovata competenza, per studi compiuti, per funzioni espletate, per uffici pubblici ricoperti. E' assicurata in detti organismi la partecipazione delle minoranze di almeno un rappresentante. Il regolamento del Consiglio ne determina le procedure di nomina con voto limitato.
- 2. Non possono essere nominati alle cariche di cui al presente articolo:

- a) i funzionari dello stato e di pubblica sicurezza;
- b) gli ufficiali delle forze armate dello stato;
- c) gli ecclesiastici ed i ministri di culto che esercitano il loro ufficio nel territorio della Provincia, fatti salvi i casi in cui la nomina si riferisce ad enti od istituzioni a prevalente carattere culturale:
- d) i componenti del comitato regionale di controllo;
- e) i magistrati che esercitano le loro funzioni con riferimento all'ambito territoriale della provincia;
- f) i Consiglieri della Regione Lazio, della Provincia, del Comune di Genzano di Roma, nonché i componenti della Giunta comunale e provinciale, fatti salvi i casi in cui lo statuto dell'ente o dell'istituzione lo preveda;
- g) i segretari ed i tesorieri dei partiti;
- h) coloro che non hanno reso il conto finanziario o di amministrazione al Comune o all'ente al quale si riferisce la nomina.
- 3. Se nominati devono esercitare opzione entro cinque giorni dalla comunicazione della avvenuta nomina:
- a) i consulenti che prestano opera in favore del Comune o dell'ente al quale si riferisce la nomina;
- b) coloro che come titolari, amministratori, dipendenti con poteri di rappresentanza o di coordinamento hanno parte in servizi, appalti, esazione di diritti in favore dell'ente al quale si riferisce la nomina o in favore di imprese od enti concorrenti con il medesimo;
- c) i Consiglieri ed i componenti della Giunta comunale dei comuni della Provincia di Roma.
- 4. Le persone nominate sono tenute a dichiarare, sotto la propria responsabilità, di non trovarsi in alcuna situazione di incompatibilità.
- 5. Gli incarichi di cui ai commi precedenti non sono di norma cumulabili.
- 6. Le nomine di competenza del Sindaco vengono comunicate alla Giunta comunale e poi al Consiglio comunale.
- 7. Il Consiglio comunale provvede alla nomina ad esso espressamente riservata dalla legge secondo le modalità stabilite dal regolamento consiliare.
- 8. La cessazione dalla carica del Sindaco per qualunque causa comporta l'automatica decadenza degli amministratori nominati in rappresentanza del Comune. Gli stessi esercitano le proprie funzioni fino alla nomina dei successori.

9. Gli amministratori di cui al presente articolo possono essere revocati dal Sindaco o dal Consiglio comunale, quando di competenza, nei casi di gravi irregolarità nella gestione o di esplicito contrasto con gli indirizzi deliberati dal Consiglio comunale o di documentata inefficienza, ovvero di pregiudizio degli interessi del Comune o dell'ente.

TITOLO V

FORME DI ASSOCIAZIONE E DI COOPERAZIONE ACCORDI DI PROGRAMMA

CAPO I

ART 58

Convenzioni

1. Al fine di assicurare lo svolgimento in modo coordinato di funzioni e servizi determinati, il Comune favorirà la stipulazione di convenzioni con altri Comuni e con la Provincia'

ART. 59

Accordi di programma

- 1. Il Comune si fa parte attiva per raggiungere accordi di programma per la definizione e l'attuazione di opere, di interventi o di programmi di intervento che richiedono, per la loro completa realizzazione, l'azione integrata e coordinata di Comuni, di Province e Regioni, di amministrazioni statali e di altri soggetti pubblici, o comunque di due o piu' tra i soggetti predetti.
- 2. Gli accordi di programma sono disciplinati dalla legge.

ART 60

Consorzi

1. Per la gestione associata di uno o più servizi il Consiglio comunale può deliberare la costituzione di un consorzio con altri Comuni, ai sensi e per gli effetti dell'art.31 D.Lgs.267/2000 - TUEL.

(Modificato con delib.C.C.n.76/00)

- 2. Il Consiglio comunale approva, altresì, nella stessa seduta, a maggioranza assoluta, i seguenti provvedimenti:
- a) la relativa convenzione, allegata allo Statuto, che stabilisce i fini e la durata del consorzio; la trasmissione agli enti aderenti degli atti fondamentali approvati dall'assemblea; i rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie fra gli enti consorziati;
- b) lo statuto del consorzio.

TITOLO VI

Organizzazione del personale - Segretario Comunale Direttore Generale

CAPO I

Organizzazione degli uffici e personale

ART.61

Ordinamento degli uffici e dei servizi

- 1. Il Comune disciplina, con apposito regolamento, l'ordinamento generale degli uffici e dei servizi, in base a criteri di autonomia, funzionalità ed economicità di gestione, e secondo principi di professionalità e responsabilità. Nelle materie soggette a riserva di legge ai sensi dell'art.2, comma 1, lett.c), della legge 23 ottobre 1992, n.421, la potestà regolamentare del Comune si esercita tenendo conto della contrattazione collettiva nazionale e comunque in modo da non determinare disapplicazioni durante il periodo di vigenza. Nelle materie non riservate alla legge il comma 2-bis dell'art.2 del D.Lgs.3 febbraio 1993, n.29, e successive modificazioni ed integrazioni, si applica anche ai regolamenti di cui al presente comma.
- 2. L'ordinamento del personale deve rispondere ai seguenti principi:
- esaltazione della posizione di servizio alla cittadinanza propria di ogni attività pubblica;
- organizzazione della struttura relazionante con l'esterno in modo idoneo a dare risposte immediate anche con l'ausilio dell'informatica;
- avvicendamento programmato del personale, nell'ambito delle professionalità;
- istituzione del controllo di gestione e del nucleo di valutazione;
- responsabilizzazione puntuale delle posizioni di lavoro;
- valutazione annuale dell'attività prestata ad ogni livello, come da normative in vigore e da Regolamento sull'Ordinamento degli uffici e servizi.;

- incentivazione effettiva del personale basata sulla qualità ed efficienza della prestazione, escludendo comunque ripartizioni generalizzate su fattori oggettivi.

ART. 62

Organizzazione del personale

- 1. Il personale e' inquadrato in categorie secondo i rispettivi profili professionali in relazione al grado di complessità della mansione ed ai requisiti per lo svolgimento della stessa.
- 2. Trova applicazione la dinamica dei contratti di lavoro del comparto degli enti locali.
- 3. L'organizzazione del personale s'ispira ai seguenti principi:
- L'attività amministrativa di governo e' svolta in coerenza con le linee programmatiche del Sindaco, approvate dal Consiglio e dei vigenti piani specifici di settore. Alle linee predette ed ai piani vigenti si conformano gli atti previsionali e la relazione programmatica annuale;
- La gestione amministrativa dell'Ente e' attribuita ai dirigenti e/o ai responsabili dei servizi, ai sensi **degli artt.107-109 D.Lgs.267/2000 TUEL**, salvo i compiti e gli atti riservati espressamente dallo Statuto agli organi di governo che esercitano funzioni di indirizzo e di controllo;

(Modificato con deliber.C.C.n.76/00)

- La struttura e' organizzata per servizi a fini omogenei;
- L'organizzazione del lavoro compete ai dirigenti e/o ai responsabili dei servizi che sono responsabili del raggiungimento sollecito ed efficace dei fini indicati negli atti di governo e dell'attuazione degli indirizzi dati.

ART.63

Il Segretario comunale

- 1. Il Segretario comunale svolge principalmente compiti di collaborazione, funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi politici, monocratici e collegiali, e nei confronti degli organi burocratici, affinché l'azione amministrativa svolta dal Comune sia conforme ai principi dell'ordinamento giuridico per il raggiungimento degli scopi e degli obiettivi fissati dall'amministrazione comunale.
- 2. La nomina, la revoca, lo stato giuridico, il trattamento economico e le funzioni del Segretario comunale sono disciplinate dalla legge.
- 3. Al Segretario comunale possono essere conferite, dal Sindaco, le funzioni di Direttore generale ai sensi di quanto previsto dall'art.108 comma 4 D.Lgs.267/2000 TUEL.

(Modificato con deliber.C.C.n.76/00)

4. Nel caso di conferimento delle funzioni di direttore generale, al Segretario comunale spettano i compiti previsti dall'art.51-bis della legge n.142/90 aggiunto dall'art.6, comma 10, della legge 15 maggio 1997, n.127. allo stesso viene corrisposta una indennità da prevedersi nel Regolamento di cui all'art.5, comma 4, della legge 127/97.

(Abrogato con delib.C.C.n.2/00 a seguito chiarimenti CO.RE.CO.)

- 5. Il Segretario partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni del Consiglio e della Giunta e provvede attraverso persona di fiducia alla stesura dei relativi verbali. Le modalità per l'esercizio di tali attribuzioni sono definite nei regolamenti di funzionamento degli organi dell'Ente.
- 6. Il Segretario comunale sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei dirigenti e ne coordina l'attività, secondo le direttive impartite dal Sindaco.
- 7. Al fine di assicurare unitarietà e complementarità all'azione amministrativa nei vari settori di attività, il Segretario in particolare definisce, previa consultazione dei dirigenti e d'intesa con l'Amministrazione, modalità di snellimento delle procedure amministrative ed adotta le conseguenti direttive operative; formula proposte su questioni organizzativi e gestionali di carattere generale e riferisce al Sindaco su ogni situazione di irregolarità, omissione o disfunzione, per l'adozione dei conseguenti provvedimenti.
- 8. Il Segretario adotta provvedimenti con rilevanza esterna a valenza intersettoriale.
- 9. Nel caso in cui sia istituita la figura del Direttore Generale, cui compete il coordinamento complessivo della struttura ed al quale rispondono i dirigenti nell'esercizio delle funzioni loro assegnate, le attribuzioni del Segretario saranno disciplinate nel regolamento di organizzazione e definite contestualmente alla nomina del Direttore, onde realizzare il pieno accordo operativo e funzionale tra i due soggetti, nel rispetto dei relativi ed autonomi ruoli.
- 10. Oltre alle funzioni espressamente previste dalla legge e dallo Statuto, possono essere assegnati al Segretario, con regolamento o con provvedimento del Sindaco, compiti specifici o attribuzioni anche a carattere gestionale, ove ciò si renda utile in relazione alle esigenze organizzative dell'Ente ed agli obiettivi programmatici dell'Amministrazione.
- 11. Il Segretario per l'esercizio delle proprie funzioni si avvale della struttura, dei servizi e del personale dell'Ente.

ART.64

Il Vice Segretario comunale

1. Il Vice Segretario comunale esercita le funzioni vicarie del Segretario comunale, coadiuvandolo e sostituendolo in tutti i casi di vacanza, assenza od impedimento.

2. La qualifica predetta e' attribuita al dipendente del livello apicale preposto alla direzione dell'area funzionale amministrativa comprendente gli uffici ed i servizi di segreteria comunale ed affari generali.

ART.65

Il direttore generale

- 1. Il direttore generale svolge funzioni di attuazione degli indirizzi e degli obiettivi stabiliti dagli organi di governo, secondo le direttive del Sindaco.
- 2. Sovraintende alla gestione del Comune perseguendo i livelli ottimali di efficienza ed efficacia.
- 3. Risponde del proprio operato direttamente al Sindaco, da cui riceve direttive ed indirizzi per l'attuazione degli obiettivi e del programma dell'Amministrazione comunale; e' responsabile dell'andamento complessivo dell'attività gestionale.
- 4. Tutte le altre attribuzioni e competenze del direttore generale sono disciplinate dal regolamento.
- 5. La nomina, la revoca ed il trattamento economico avviene con deliberazione della Giunta comunale e con contratto in base ad esperienze professionali documentate con titolo di studio, corsi e servizi prestati.
- 6. I rapporti tra il Segretario comunale ed il direttore generale saranno disciplinati nella suddetta deliberazione di Giunta comunale e del Regolamento.

ART. 66

Dirigenti e/o Responsabili degli uffici e dei servizi

- 1. Spetta ai dirigenti e/o responsabili degli uffici e dei servizi la direzione dei medesimi secondo i criteri e le norme dettati dal regolamento che si uniforma al principio per cui i poteri di indirizzo e di controllo spettano agli organi elettivi mentre la gestione amministrativa e' attribuita al personale dipendente.
- 2. Spettano ai dirigenti e/o ai responsabili tutti i compiti, compresa l'adozione di atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, che la legge non espressamente riserva agli organi di governo dell'ente. Sono ad essi attribuiti tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dall'organo politico, tra i quali in particolare, secondo le modalità stabilite dal regolamento del Comune, quelle indicate dall'art.6 della L.127/97.
- 2. Bis. I dirigenti resistono alle liti adottando i conseguenti provvedimenti con i quali assegnano l'incarico di patrocinio legale. In proposito la Giunta comunale formula indirizzi di natura generale.

(Aggiunto con deliber.C.C.n.76/00)

3. I dirigenti e/o responsabili dei servizi, sono direttamente responsabili, in relazione agli obiettivi dell'ente, della correttezza amministrativa e dell'efficienza della gestione.

ART. 67

Incarichi esterni

- 1. La copertura dei posti di responsabili dei servizi o degli uffici, di qualifiche dirigenziali o di alta specializzazione, può avvenire mediante contratto a tempo determinato di diritto pubblico o, eccezionalmente e con deliberazione motivata, di diritto privato, fermi restando i requisiti richiesti dalla qualifica da ricoprire.
- 2. Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi stabilisce i limiti, i criteri e le modalità con cui possono essere stipulati, al di fuori della dotazione organica, solo in assenza di professionalità analoghe presenti all'interno dell'ente, contratti a tempo determinato per i dirigenti, alte specializzazioni o funzionari dell'area direttiva, fermi restando i requisiti richiesti per la qualifica da ricoprire e gli altri limiti previsti dalla legge.
- 3. Gli incarichi dirigenziali sono conferiti a tempo determinato, con provvedimento motivato e con le modalità fissate dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, secondo criteri di competenza professionale, in relazione agli obiettivi indicati nel programma amministrativo del Sindaco e sono revocati in caso di inosservanza delle direttive del Sindaco, della Giunta o dell'Assessore di riferimento, o in caso di mancato raggiungimento al termine di ciascun anno finanziario degli obiettivi loro assegnati nel piano esecutivo di gestione previsto all'art. 169 del D.Lgs. 267/2000 TUEL, o per responsabilità particolarmente grave o reiterata e negli altri casi disciplinati dall'art. 20 del D.Lgs. 3 febbraio 1993, n.29, e dai contratti collettivi di lavoro. L'attribuzione degli incarichi può prescindere dalla precedente assegnazione di funzioni di direzione a seguito di concorsi.

(Modificato con deliber.C.C.n.76/00)

ART. 68

Ufficio di supporto

1. La Giunta comunale può disporre la costituzione di un ufficio posto alla diretta dipendenza del Sindaco, della Giunta o degli Assessori, ai sensi dell'art.90 D.Lgs.267/2000 - TUEL. (Modificato con deliber.C.C.n.76/00)

TITOLO VII

PATRIMONIO - FINANZA - CONTABILITA'

ART 69

Demanio e patrimonio

- 1. Apposito regolamento da adottarsi ai sensi dell'art.**230 del D.Lgs.267/2000 TUEL**, disciplinerà la gestione, la manutenzione, conservazione ed utilizzazione dei beni comunali. (*Modificato con deliber.C.C.n.76/00*)
- 2. Tale regolamento disciplinerà altresì, le modalità di rilevazione dei beni comunali, la loro gestione e la revisione periodica degli inventari.

ART. 70

Ordinamento finanziario e contabile

- 1. L'ordinamento finanziario e contabile del Comune e' riservato alla legge dello Stato.
- 2. Apposito regolamento disciplinerà la contabilità comunale, in conformità a quanto prescritto con l'art.152 D.Lgs.267/2000 TUEL (Modificato con deliber.C.C.n.76/00)

ART. 71

L'autonomia finanziaria

- 1. Il Comune persegue, attraverso l'esercizio della propria potestà impositiva e con il concorso delle risorse trasferite dallo Stato ed attribuite dalla Regione, il conseguimento di condizioni di effettiva autonomia finanziaria, adeguando i programmi e le attività esercitate ai mezzi disponibili e ricercando mediante la razionalità delle scelte e dei procedimenti, l'efficiente ed efficace impegno di tali mezzi.
- 2. Il Comune, nell'attivare il concorso dei cittadini alle spese pubbliche locali, ispira a criteri di equità e di giustizia le determinazioni di propria competenza relative agli ordinamenti e tariffe delle imposte, tasse, diritti e corrispettivi dei servizi, distribuendo il carico tributario in modo da assicurare la partecipazione di ciscun cittadino.
- 3. Il Comune recepisce tutti i principi contenuti e formulati nella legge del 27/7/2000, n.212:"Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente". (Modificato con deliber.C.C.n.76/00)

ART. 72

Le risorse per gli investimenti

- 1. La Giunta attiva tutte le procedure previste da leggi ordinarie e speciali, statali, regionali e comunitarie, al fine di reperire le risorse per il finanziamento dei programmi d'investimento del Comune che per la loro natura hanno titolo per concorrere ai benefici che tali leggi dispongono.
- 2. Le risorse acquisite mediante l'alienazione dei beni del patrimonio disponibile, non destinate per legge ad altre finalità, sono impegnate per il finanziamento del programma d'investimento che non trova copertura con le risorse di cui ai precedenti commi.

ART. 73

Tesoreria e riscossione delle entrate

- 1. Il servizio di Tesoreria e' affidato dal Consiglio comunale ad un Istituto di credito che disponga di una sede operativa nel Comune.
- 2. La concessione e' regolata da apposita convenzione ed ha durata minima triennale e massima quinquennale, rinnovabile.
- 3. Il Tesoriere effettua la riscossione delle entrate di pertinenza del Comune ed esegue il pagamento delle spese ordinate mediante mandati di pagamento nei limiti degli stanziamenti di Bilancio e dei fondi di cassa disponibili e dallo stesso anticipabili secondo le disposizioni stabilite dalla legge.
- 4. Per la riscossione delle entrate tributarie, le entrate patrimoniali ed assimilate il Consiglio comunale decide con apposita deliberazione, da adottarsi secondo quanto prescritto negli appositi regolamenti comunali.
- 5. Il regolamento di contabilità stabilisce le modalità relative al servizio di tesoreria ed ai servizi dell'Ente che comportano maneggio di denaro, fissando norme idonee per disciplinare tali gestioni.

ART. 74

Revisione economico-finanziaria

Il Collegio dei Revisori dei conti

1. Il Consiglio Comunale elegge, con voto limitato a due componenti, il collegio dei revisori dei conti, composto di tre membri, prescelti in conformata' a quanto dispone l'art.234 del D.Lgs.267/2000 – TUEL.

(Modificato con deliber.C.C.n.76/00)

- 2. I revisori durano in carica tre anni e sono rieleggibili per una sola volta.
- 3. Il collegio dei revisori collabora con il Consiglio Comunale ed esercita tutte le funzioni previste dall'art.239 del D.Lgs.267/2000 TUEL. Esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione.

(Modificato con deliber.C.C.n.76/00)

- 4. Per l'esercizio delle loro funzioni i revisori hanno diritto di accesso agli atti e documenti del Comune.
- 5. I revisori dei conti adempiono ai loro doveri con la diligenza del mandatario e rispondono della verità delle loro attestazioni. Ove riscontrino gravi irregolarità nella gestione del Comune ne riferiscono immediatamente al Consiglio Comunale.
- 6. La revisione economico-finanziaria del Comune e' disciplinata dalla normativa statale.
- 7. Il regolamento di cui al comma 2 del precedente art.69, disciplina le attribuzioni e le funzioni dei revisori dei conti e altresì, che l'organo di revisione sia dotato, a cura del Comune, dei mezzi necessari per lo svolgimento dei propri compiti.

ART. 75

Modifiche dello statuto

- 1. Le modifiche dello statuto sono deliberate dal Consiglio comunale con il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri assegnati. Qualora tale maggioranza non venga raggiunta, la votazione e' ripetuta in successive sedute da tenersi entro trenta giorni e le modifiche sono approvate se la relativa deliberazione ottiene, per due volte, il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.
- 2. Nella stessa seduta può aver luogo una sola votazione.

ART. 76

Entrata in vigore

- 1. Dopo l'espletamento del controllo da parte del competente organo regionale, il presente statuto e' pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione, affisso all'albo pretorio del Comune per trenta giorni consecutivi ed inviato al Ministero dell'Interno per essere inserito nella raccolta ufficiale degli statuti.
- 2. Il presente statuto entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla sua pubblicazione all'albo Pretorio del Comune.
- 3. Il Segretario comunale con dichiarazione apposta in calce allo Statuto ne attesta l'entrata in vigore.
- 4. Il Consiglio comunale promuove le iniziative più idonee per assicurare la conoscenza dello Statuto da parte dei cittadini.
- 5. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche alle modifiche statutarie.